

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28429 Anno 2017

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 28/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 23946-2015 proposto da:

), elettivamente domiciliato in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato ROSELLA
ZOFREA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSANA SCILLIA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI , in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, 3,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NASTI, rappresentato
e difeso dall'avvocato MARIO GIOVANNI MASCARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 400/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Rilevato che:

nel 2004 e , nella veste di rappresentanti ex articolo 320 c.c. del proprio figlio minore

i, convennero dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Comune di , esponendo che il proprio figlio Riccardo Brini, dell'età di otto anni all'epoca dei fatti, il 2 luglio 2003 patì lesioni personali cadendo da un *“muretto-marciapiede, privo di protezione, sconnesso e non a norma per la sicurezza degli utenti”*; precisavano che il minore era stato costretto a camminare sul muretto *“a causa del traffico automobilistico”*; e che a causa della caduta aveva patito l'asportazione della milza; chiesero perciò la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti appena descritti; con sentenza 25 agosto 2010 n. 1895, il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda;

la Corte d'appello di Catanzaro, adita dall'amministrazione soccombente, con sentenza 23 marzo 2015 n. 400, accolse il gravame e rigettò la domanda;

per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che:

- (-) la struttura dalla quale il minore cadde non costituiva un marciapiede, e non fosse destinata al transito dei pedoni;
- (-) non vi era alcuna prova che il minore infortunato fosse stato costretto a percorrere quel muretto per sottrarsi al rischio costituito dal traffico veicolare;
- (-) il muretto, per le condizioni in cui si presentava, *“non si prestava ad essere confuso con un marciapiede”*;

(-) andava, infine, esclusa la responsabilità dell'amministrazione comunale anche ai sensi dell'articolo 2051 c.c., dal momento che il danno era stato causato non dalla cosa, ma da un uso improprio o anomalo di essa da parte del minore, come tale sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa il danno;

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da

, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria;

ha resistito con controricorso il Comune di

Considerato che:

col primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2051, 2697 c.c.; 112, 115, 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134);

il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà plurime censure, che possono essere così riassunte:

(a) la Corte d'appello ha violato l'articolo 2051 c.c., perché ha rigettato la domanda nonostante fosse incontestata l'esistenza del rapporto di custodia, da parte del Comune di , sul muretto dal quale cadde

;

(b) la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le prove raccolte, dalle quali emergeva sia che il muretto non era protetto da parapetti o corrimano; sia che il minore fu costretto a salire sul muretto per sottrarsi al traffico veicolare;

il motivo è manifestamente inammissibile in tutti i profili in cui si articola;

per quanto attiene la violazione dell'art. 112 c.p.c., infatti, la censura è solo annunciata nel titolo del ricorso, ma non adeguatamente illustrata; quanto, poi, al fugace accenno contenuto nel ricorso, secondo cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente rilevato "d'ufficio" il concorso di colpa della vittima, anche ad ammettere che tale ermetica allegazione soddisfi il requisito di specificità del ricorso, richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., va ricordato che il concorso di colpa della vittima d'un fatto illecito, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., è rilevabile anche d'ufficio, e non richiedeva una eccezione formale dei convenuti (*ex multis*, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. I, Sentenza n. 23372 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011);

per quanto attiene la violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

per quanto attiene la violazione dell'art. 116 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

anche per quanto attiene la censura concernente la valutazione delle prove, il motivo è manifestamente inammissibile, non essendo sindacabile in questa sede il giudizio di merito e la ricostruzione dei fatti come compiuti dalla Corte d'appello;

a quest'ultimo riguardo v'è in ogni caso da aggiungere che il ricorso, nella parte in cui lamenta un sostanziale fraintendimento delle dichiarazioni testimoniali da parte della Corte d'appello (p. 14 del ricorso) è inammissibile perché omette di trascrivere le deposizioni che si assumono fraintese, in violazione dell'art. 366, ~~art. 5~~^{n.} 6, c.p.c.;

nessuna violazione dell'art. 2051 c.c., infine, contiene la sentenza impugnata: questa infatti ha escluso la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. sul presupposto che la vittima avesse usato in modo improprio ed anomalo la cosa fonte di danno, e tale principio è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24804 del 08/10/2008);

col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta tanto dal vizio di violazione di legge, di cui all'articolo 360, n. 3, c.p.c. (lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1227, 2051 e 2697 c.c.); quanto da (non meglio precisati) “*vizi motivazionali*”;

deduce, a tal riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato sotto diversi aspetti l'articolo 2051 del codice civile: sia là dove ha ritenuto la pericolosità della cosa elemento essenziale della responsabilità del custode; sia là dove ha escluso la responsabilità del custode, nonostante quest'ultimo non avesse fornito la dimostrazione del caso fortuito;

il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta “vizi motivazionali”: sia per la totale mancanza di illustrazione al

riguardo; sia perché in ogni caso il vizio di motivazione, come già accennato, non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, salvo due casi: quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia totalmente incomprensibile, ipotesi non ricorrenti nel presente giudizio;

il motivo è, invece, manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'articolo 2051 c.c.;

la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, nonostante un non pertinente richiamo alla "pericolosità" della cosa fonte di danno, è infatti limpida: il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che la vittima, senza necessità alcuna, decise di camminare su un muretto non destinato al passaggio di persone, e dunque facendo un uso anomalo della cosa;

tale affermazione in punto di diritto è ineccepibile, alla luce della giurisprudenza richiamata poc'anzi, secondo cui l'uso anomalo della cosa da parte della vittima interrompe il nesso di causa tra questa ed il danno, ed esclude la responsabilità del custode (e sarà il caso di ricordare che tale principio viene ripetuto costantemente da questa Corte da quasi vent'anni, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 13337 del 06/10/2000); stabilire, poi, in concreto, se davvero il minore avesse o non avesse necessità di salire sul muretto per sottrarsi al traffico veicolare è questione squisitamente di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità;

col terzo motivo di ricorso lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un *error in procedendo*, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., per avere ommesso di provvedere sulla domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell'articolo 2043 c.c.;

il motivo è manifestamente inammissibile per genericità: anche in questo caso infatti il ricorrente, in violazione dei precetti dettati

dall'articolo 366, n. ~~3~~ 6, c.p.c., non precisa dove e quando la domanda di risarcimento del danno aquiliano sia stata riproposta in appello, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.;

ed infatti, essendo stata la domanda attorea accolta dal Tribunale ai sensi dell'articolo 2051 c.c., la proposizione dell'appello da parte del Comune onerava l'appellato di riproporre le domande e le eccezioni non accolte perché rimaste assorbite, ai sensi della norma appena ricordata; sicché il silenzio del ricorso su tale questione cruciale impedisce di esaminare il fondo del motivo;

non sarà superfluo comunque ricordare che l'uso anomalo della cosa da parte del danneggiato, escludendo il nesso di causa tra la custodia ed il danno, *a fortiori* esclude la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);

P.q.m.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna alla rifusione in favore del Comune di Girifalco delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Riccardo Brini di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2017.

Il Presidente
(*Raffaele Frasca*)

Il Funzionario Giudiziario
PAOLO TALAFIUS

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 NOV. 2017